CORTE DI APPELLO
BOLOGNA
03. GEN. 2003
PROT. N° 21

CORTE DI APPELLO
BOLOGNA
31. DIC. 2002
PROT. N°

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO VI

Prot. VI/ 2059 /03-1/MR

Roma, 18 DIC. 2002

ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA

(Rif. nota prot. n. 8589 del 31/10/2002)

OGGETTO: Attribuzione agli impiegati UNEP assenti per malattia del 50% dell'indennità di trasferta ex art. 133 D.P.R. n.1229/1959. Risposta a quesito presentato dal dirigente UNEP di Modena.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, quest'ufficio fa presente che l'indennità di trasferta, come ribadito anche con la circolare n.2/99 del 19/4/1999 non costituisce una componente fissa della retribuzione, ma si configura, per la parte che eccede il mero rimborso delle spese, come reddito aggiuntivo di natura incentivante.

La stessa circolare ribadisce che la disciplina delle assenze dal servizio per motivi non determinati dalla volontà del singolo dipendente dovrà essere integrata dalle norme contrattuali, tenuto conto, in ogni caso, della particolare natura dell'indennità di trasferta.

Pertanto, non essendo intervenute ulteriori modifiche esplicative alla circolare n.2/99 e nessun'altra forma di raccordo con le norme contrattuali, si ritiene che nelle more l'assenza per malattia escluda la partecipazione del dipendente dalla suddivisione del 50% imponibile dell'indennità di trasferta.

Si prega portare la presente a conoscenza dell'ufficio interessato.

IL DIRETTORE